



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



Regolamento per l'Istituzione del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Montechiarugolo

Art. 1 – DEFINIZIONE

Il Comitato per i Gemellaggi del Comune di Montechiarugolo, d'ora in poi indicato come "Il Comitato", è un organo, senza scopo di lucro, istituito per il buon funzionamento dei gemellaggi e patti di amicizia oltre a scambi e progettualità europei e internazionali. Ha sede presso il Municipio di Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3 a Montechiarugolo (PR) ed opera coinvolgendo l'intero territorio, composto da un capoluogo e quattro frazioni.

Il Comitato risponde ad una delle condizioni necessarie perché un gemellaggio – o patto di amicizia – rispetti la sua ispirazione e tradizione nell'ambito e nello spirito del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, il CCRE di cui l'AICCRE è la Sezione italiana. Infatti il gemellaggio – o patto di amicizia - non è tale se si riduce ad una collaborazione limitata alle amministrazioni locali interessate, senza coinvolgere, informare e mobilitare i cittadini e l'opinione pubblica.

Il Comitato risponde a questo obiettivo se rispecchia la complessità della cittadinanza e le sue varie componenti; in particolare i giovani, le scuole, l'associazionismo nelle sue varie forme, liberi cittadini, oltre alle famiglie, destinate a giocare un ruolo fondamentale sul piano dell'ospitalità.

Art. 2 – FINALITA'

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale del Comune di Montechiarugolo col compito di:

- Curare la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli, sviluppando così la democrazia nella sua declinazione di libertà, uguaglianza e solidarietà di cui all'art. 3 della Costituzione Italiana;
- diffondere la conoscenza dei valori e dei diritti comuni europei, dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e dell'importanza dello sviluppo dell'integrazione europea;
- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi e patti di amicizia promossi dal Comune di Montechiarugolo con Enti territoriali di altri paesi europei ed internazionali;
- Definire ipotesi di sviluppo della rete di gemellaggi e patti di Amicizia del Comune di Montechiarugolo;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e patto di amicizia ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali ed enti o Istituzionali che operano in ambito educativo, culturale, sociale, ricreativo, sportivo, economico, ecc.
- Favorire la conoscenza dei contesti politici, sociali e culturali europei ed internazionali;
- Creare autentici legami di amicizia tra le comunità appartenenti a paesi diversi in modo da rafforzare sempre più la comprensione e il reciproco rispetto;
- Promuovere progetti ed iniziative che diano slancio e valorizzino l'idea del gemellaggio e patto di amicizia e favoriscano ulteriore sviluppo in merito.

Art. 3 – MODALITA' DI AZIONE E ATTIVITA'

Il Comitato persegue le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

- Definizione di un programma annuale delle iniziative da svolgere nell'ambito dei gemellaggi e patti di amicizia esistenti, contenente indicazioni sul tema, la durata, il target e il costo preventivo di ogni evento. Laddove possibile, il calendario dovrà indicare sia le attività direttamente organizzate dal Comitato sia quelle organizzate dai comuni gemellati e alle quali è prevista la partecipazione di delegazioni di Montechiarugolo.
- Gestione delle iniziative previste in calendario e che vedono Montechiarugolo e il suo territorio come attore ospitante.
- Attivare, ove possibile, procedure finalizzate all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso bandi comunali, regionali, nazionali o europei, destinati alle attività di scambio tra cittadini nell'ambito dei gemellaggi e patti di amicizia o più genericamente, delle relazioni internazionali.
- Sottoporre all'Amministrazione Comunale richieste e proposte per l'attivazione di nuovi patti di amicizia o gemellaggi o progettualità di scambi internazionali, ove questo risultasse rispondente ai bisogni e alle volontà della società civile, dell'associazionismo e della scuola.
- **Favorire la partecipazione della cittadinanza alle varie iniziative di promozione, con particolare riguardo al coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni e delle formazioni sociali e produttive che operano nel Comune a livello culturale, economico, musicale, sociale, sportivo, storico, turistico e del volontariato.**

Art. 4 – TEMI PRIORITARI

Il Comitato svolge la propria attività, nell'ambito delle finalità indicate all'art.2, dando la priorità ai seguenti temi:

- Pace e rispetto tra i popoli
- Inclusione e attenzione per tutti i soggetti fragili
- Partecipazione giovanile
- Promozione di una cittadinanza attiva
- Promozione e divulgazione della cultura quale valore di crescita personale e collettiva.

Art. 5 – RISORSE E CAPACITA' ECONOMICA DEL COMITATO

Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa e/o si impegna ad intercettare eventuali bandi e possibilità di finanziamento.

Ogni anno il Comitato dovrà redigere e presentare all'Amministrazione entro il **1 Febbraio** una programmazione delle attività, **che dovrà essere approvata dalla Giunta comunale.**

Art. 6 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e dei patti di amicizia.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

Art. 7 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione tra cui il Sindaco, il Delegato del Sindaco per i gemellaggi, un referente per ogni gruppo consiliare e il Presidente della Consulta del Terzo Settore.

Il Comitato è aperto all'eventuale adesione da parte di singoli cittadini, rappresentanti della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni, organismi giovanili, della Proloco, delle categorie economiche e altri soggetti che possano arricchire la progettualità del Comitato.

Durante tutto il corso della sua operatività, in presenza di particolari istanze di partecipazione, ovvero necessità di figure in grado di dare uno specifico contributo tecnico, linguistico o di personali relazioni con le altre città o paesi, il Comitato può individuare soggetti esterni con cui collaborare.

Art. 8 – ADESIONE AL COMITATO

Per aderire al Comitato è necessario compilare una richiesta, su modulo appositamente predisposto dal Comitato stesso, in cui indicare i propri dati anagrafici e di contatto. Ogni richiesta di adesione al Comitato viene vagliata e approvata dal Gruppo di coordinamento.

Art. 9 – PRIMO INSEDIAMENTO DEL COMITATO - ASSEMBLEA

Il primo insediamento del Comitato avviene con la prima riunione dei componenti del Comitato. L'Assemblea è convocata dall'Amministrazione Comunale successivamente alla istituzione del Comitato stesso.

Durante la prima riunione del Comitato si provvede ad eleggere il Gruppo di Coordinamento di cui al successivo art. 12.

Tra i presenti si sceglieranno tre persone – 1 presidente di seggio e 2 scrutatori - che si occuperanno delle operazioni di voto, fra cui raccogliere le candidature ed esporle al Comitato, predisporre le schede per votare e l'urna in cui contenere le schede, raccogliere le votazioni, scrutinare le schede e redigere il verbale nel quale saranno indicati gli esiti delle votazioni.

Ogni membro del Comitato presente alla riunione può candidarsi come componente del gruppo di coordinamento ed ha diritto al voto.

Art. 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea del Comitato è l'insieme dei suoi componenti, o parte di essi, riuniti per prendere decisioni circa l'attività del Comitato stesso. L'Assemblea si riunisce tre volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per **rendicontare** le attività svolte, entro il 31 gennaio per definire la proposta di programma annuale che applichi quanto definito nelle finalità ed entro il 15 giugno per la verifica del programma e per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti del Comitato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Art. 11 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima, si riunisce sempre validamente e le decisioni vengono prese con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve riunirsi in seduta ordinaria successivamente all'insediamento di ogni nuovo Consiglio Comunale.

Art. 12 – GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Gruppo di Coordinamento del Comitato è formato da 7 membri del Comitato, eletti a maggioranza fra tutti i componenti del Comitato stesso, con le modalità descritte al precedente art. 9. Fra questi non possono comparire i membri del Consiglio Comunale in carica.

I membri del Gruppo di coordinamento rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte

del Gruppo di coordinamento esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Gruppo di Coordinamento decadano dall'incarico, il Gruppo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Gruppo di Coordinamento. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Gruppo di Coordinamento deve convocare l'Assemblea che delibera la sostituzione.

Ove decada oltre la metà dei membri del Gruppo di coordinamento, il Comitato deve provvedere ad eleggere un nuovo Gruppo di Coordinamento.

Il Gruppo di Coordinamento nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Gruppo di Coordinamento ha le seguenti funzioni:

- 1) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predispone e presenta la programmazione e il resoconto delle attività svolte;
- 3) nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, al suo interno;
- 4) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvede agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea

Art. 13 – IL PRESIDENTE e gli altri membri del Gruppo di Coordinamento

Il Presidente, nominato dal Gruppo di coordinamento, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea del Comitato. Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Gruppo di coordinamento più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Gruppo di coordinamento e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Il Segretario si occupa di inviare le convocazioni delle riunioni del Gruppo di coordinamento, dell'assemblea del Comitato, redige i relativi verbali e in generale si occupa di tutte le attività di segreteria del Comitato, oltre a sostenere Tesoriere e Presidente nelle attività esecutive amministrative.

Il Tesoriere cura i rapporti con l'amministrazione per quanto riguarda gli aspetti economici.

Art. 14 – ATTIVITA' DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il gruppo di coordinamento, di cui al precedente Art. 12, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Gruppo di coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute del Gruppo di coordinamento dovranno essere presenti almeno quattro membri del Gruppo stesso.

Art. 15 – CONVOCAZIONI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Le convocazioni del gruppo di coordinamento, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno cinque giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Gruppo di coordinamento.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Gruppo di coordinamento.

Art. 16 – VERBALE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

I verbali di ogni adunanza del Gruppo di coordinamento, redatti a cura del Segretario o da un altro componente del Gruppo di coordinamento e sottoscritti dallo stesso redigente e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti, **dopo essere stati approvati all'inizio della seduta successiva.**

Art. 17 – DECADENZA MEMBRI DEL COMITATO

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza ingiustificata per 3 volte consecutive;
- c) su richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) su richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 18 - LOGO DEL COMITATO

Il Comitato dovrà dotarsi di un logo da utilizzare per tutti i documenti ufficiali quali comunicazioni, atti e per il materiale promozionale delle attività e iniziative del Comitato stesso.

Art. 19 – COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Il Comitato potrà avvalersi dei canali di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quali ad esempio sito internet e pagine social, per la promozione delle proprie iniziative, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del materiale promozionale quale locandine e flyer. Tale approvazione sostituisce la richiesta espressa di patrocinio gratuito e autorizza l'uso del logo comunale, oltre ad altri loghi collegati (es. Borghi più Belli d'Italia, Destinazione Turistica Emilia, ecc.).